

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 57 del 19.09.2013

OGGETTO: Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani di Ambito - Gestore Unico - Affidamento - Corrispettivo - Crediti TIA - Riconoscimento

PREMESSO CHE

- in data 27.3.2013 l'Autorità di Ambito ha sottoscritto il Contratto di Servizio per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito a SEI Toscana s.c.a.r.l.;
- il Contratto di Servizio prevede una Fase Transitoria, necessaria al concreto avvio della gestione del Servizio di Ambito attualmente previsto al 1.1.2014;
- il Contratto di Servizio prevede, all'art. 9.2 che la fase transitoria "*... è funzionale a consentire ... la quantificazione e definizione delle modalità/tempistiche di riconoscimento dei crediti TIA*";
- l'impegno al pagamento dei crediti TIA non riscossi dai precedenti gestori Sienambiente S.p.A., CSA S.p.A. e AISA S.p.A. era già previsto dal Bando di gara e definito, in particolare, nella Documentazione a Base di Gara (Documento C5 - "*Linee Guida per il Passaggio dei Crediti TIA degli attuali gestori*") a conferma e sulla base di precedenti atti deliberativi già assunti in argomento dall'Autorità [cfr. Delibera Consiglio di Amministrazione n. 33 del 8.7.2010];
- tuttavia - fermo restando il riconoscimento tariffario dell'investimento dell'aggiudicatario - la documentazione di gara non individuava:

(i) né il definitivo ammontare di suddetti crediti TIA;

(ii) né le tempistiche e le concrete modalità tecniche tramite cui suddetti costi sarebbero stati riconosciuti nel Corrispettivo del Servizio di Ambito, rimettendo tale profilo al momento di concreta definizione del Corrispettivo per il Servizio di Ambito e, dunque - come previsto nel Contratto di Servizio - proprio a quella Fase Transitoria odiernamente in corso;

CONSIDERATO CHE

- pertanto, in concomitanza con le decisioni che sono da assumersi relativamente al Corrispettivo del Servizio di Ambito, si rende indispensabile procedere oggi - come previsto durante la Fase Transitoria - alla definizione di entrambi gli elementi e, dunque, (i) all'individuazione del definitivo ammontare di suddetti crediti, nonché (ii) alla puntuale definizione delle tempistiche e delle modalità tramite cui lo stesso Corrispettivo del Servizio ricomprenderà la copertura dell'investimento richiesto al Gestore Unico, SEI Toscana s.c.a.r.l.;
- al riguardo è possibile ritenere che:

- ✓ con riferimento al punto (i) che precede, l'Autorità di Ambito ha proceduto ad effettuare una puntuale verifica dell'entità dei Crediti TIA al 31.12.2012, in modo funzionale alle decisioni che in argomento - trattandosi di profili tariffari - saranno assunte dalla competente Assemblea dell'Autorità;
- ✓ con riferimento al punto (ii) che precede, l'Autorità di Ambito ha verificato unitamente a SEI Toscana s.c.a.r.l. - nel rispetto integrale delle condizioni di gara e della Documentazione di questa - le modalità e le tempistiche di riconoscimento tariffario dell'investimento richiesto all'aggiudicatario, al riguardo decidendo con l'odierna Determinazione:
 - di stabilire che il riconoscimento tariffario dell'investimento avverrà in un arco pluriennale la cui quota annuale è determinata facendo riferimento allo schema di calcolo mutuo tasso fisso i cui effetti troveranno riconoscimento e copertura all'interno del Corrispettivo per il Servizio di Ambito;
 - di rimettere, viceversa, all'Assemblea ogni valutazione circa i profili di natura temporale delle predette modalità tecniche di riconoscimento tariffario dell'investimento, poiché incidenti sulla determinazione/quantificazione della tariffa e dunque, per Statuto, di competenza assembleare.

VISTO il Contratto per l'affidamento del Servizio di Ambito sottoscritto in data 27.3.2013;

VISTA la Documentazione a Base di Gara e in particolare il Documento C.5;

VISTO lo Statuto ed in particolare gli articoli relativi alla competenza dell'Assemblea e del Direttore Generale;

VISTO il Documento Tecnico - "Linee guida per la gestione dei crediti TIA nel corrispettivo" (Allegato n.1);

VISTA E RICHIAMATA la Delibera Consiglio di Amministrazione n. 33 del 8.7.2010;


DATO ATTO degli incontri intervenuti in argomento con SEI Toscana S.c.a.r.l. nelle date del 11.6.2013, 16.7.2013, 24.7.2013, 10.9.2013, 12.9.2013, 16.9.2013;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. Per l'effetto, di stabilire che:
 - il riconoscimento tariffario dell'investimento che SEI Toscana S.c.a.r.l. dovrà sostenere per il pagamento dei crediti TIA non riscossi dai precedenti gestori Sienambiente S.p.A., CSA S.p.A. e AISA S.p.A. avverrà:

- (i) in ottemperanza e nei limiti quantitativi previsti nel Documento Tecnico - "Linee guida per la gestione dei crediti TIA nel corrispettivo";
- (ii) in un arco pluriennale, facendo riferimento allo schema di calcolo mutuo tasso fisso - con un tasso di oneri finanziari riconosciuto pari a quello previsto in gara per gli altri investimenti - i cui effetti troveranno riconoscimento e copertura all'interno del Corrispettivo per il Servizio di Ambito;
3. Alla luce di quanto premesso, di rimettere all'Assemblea ogni valutazione circa le tempistiche di riconoscimento nel Corrispettivo del Servizio di Ambito dell'investimento sostenuto da SEI Toscana S.c.a.r.l., rispetto a cui pure viene fin d'ora ipotizzata una durata variabile entro i cinque/dieci anni;
4. Di stabilire in ogni caso che il riconoscimento - per effetto di quanto alla Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 33 del 8.7.2010 - graverà nel Corrispettivo per il Servizio di Ambito dei soli Comuni interessati dalla gestione della TIA tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Gestore e Comuni (nel caso dei Gestori AISA S.p.A. e CSA S.p.A.) e tra Gestore e ATO (contratto ex ATO 8, nel caso del gestore Sienambiente S.p.A.);
5. Di ritenere che il Corrispettivo per il Servizio di Ambito sarà ridotto, a consuntivo, in modo corrispondente all'effettivo incasso dei Crediti TIA certificato annualmente - definito secondo meccanismo di conguaglio rispetto a quanto preventivato - sino a concreta attestazione di inesigibilità e comunque secondo quanto previsto all'Allegato 1;
6. Di ritenere, in ogni caso, che, a prescindere dalle odierne decisioni, l'Autorità si riserva comunque di verificare che il riconoscimento dei crediti TIA non riscossi, in favore Sienambiente S.p.A., CSA S.p.A. e AISA S.p.A., avvenga in completa attuazione delle previsioni di gara e dei conseguenti impegni assunti in seno ad essa da SEI Toscana S.c.a.r.l.


Il Direttore Generale
F.to Prof. Ing. Andrea Corti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 04 OTT. 2013


Siena, li 04 OTT. 2013



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 04 OTT. 2013




ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 19 SET. 2013

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.



**OGGETTO: Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani di Ambito - Gestore Unico -
Affidamento - Corrispettivo - Crediti TIA - Riconoscimento**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Data 19 SET. 2013



Il Direttore Generale
to Prof. Ing. Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio Affari
Contabili, Economici e Finanziari
Dott.ssa Elisa Billi

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N° 57 del 19.09.2013

Linee Guida per la gestione dei crediti TIA nel Corrispettivo

1.1 Premessa

Il presente documento rappresenta le linee guida da adottare per il riconoscimento nel Corrispettivo del Servizio di Ambito (**Corrispettivo**) dei costi generati dal trasferimento dei crediti TIA dai **Gestori Uscenti** al **Gestore Unico** (o **SEI Toscana**).

1.2 Principi generali

L'incasso dei crediti TIA trasferiti dai Gestori Uscenti sarà gestito da Sei Toscana così come previsto nel bando di gara Documento C.5.

A tal proposito appare opportuno evidenziare che gli oneri futuri derivanti dalla gestione dei crediti TIA, emessi in ragione della fatturazione dei corrispettivi per le prestazioni realizzate fino al 31.12.2012 per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, derivano integralmente dall'attività svolta dai Gestori Uscenti e dai conseguenti rapporti regolatori e contrattuali. In ragione di tale evidenza, eventuali rischi di insolvenza, costi per l'immobilizzo del capitale, ed eventuali ulteriori costi derivanti dalle procedure di recupero, non dovranno rimanere a carico del Gestore Unico. Pertanto, a seguito del trasferimento dei crediti TIA il Corrispettivo dovrà garantire al Gestore Unico:

- il recupero delle perdite su crediti eccedenti il valore del fondo svalutazione sottratto al valore nominale dei crediti trasferiti;
- il recupero degli oneri finanziari derivanti dall'immobilizzo di capitale;
- la copertura degli eventuali costi derivanti dalle procedure di recupero, nella misura in cui gli stessi non siano stati preventivamente riconosciuti a favore dei Gestori Uscenti;

La necessità di riconoscere le perdite su crediti eccedenti il valore del fondo svalutazione sottratto al valore nominale dei crediti trasferiti, deriva direttamente dal principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione, sottostante alle norme e regole di definizione del corrispettivo per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti¹.

¹ Documento del Dipartimento delle Finanze, *Linee guida per la redazione del piano tariffario e per l'elaborazione delle tariffe*, parte seconda, paragrafo 8.

[...] Diversa è, invece, la sorte dei crediti inesigibili, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l'art. 101, comma 5, TUIR (recentemente modificato dall' art. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono costo - qualora risultino da elementi "certi e precisi" e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Precisa, inoltre, la norma che:

a) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Il recupero integrale dei crediti TIA e dei relativi costi di gestione sarà garantito a Sei Toscana sulla base dei seguenti **principi generali**:

- il riconoscimento dei crediti inesigibili sarà effettuato a condizione del corretto espletamento di tutte le procedure di gestione e recupero del credito;
- il valore dei crediti riconosciuti ("Crediti Riconosciuti") sarà definito come il Prezzo di Cessione dei crediti TIA al 31.12.2013, calcolato così come previsto nel bando di gara Documento C.5, al netto:
 - ✓ del valore dei costi di riscossione preventivamente inclusi nei corrispettivi dei Gestori Uscenti, non spesi alla data di trasferimento del credito (d'ora in poi CARC non spesi) e che pertanto devono essere trasferiti a Sei Toscana;
 - ✓ degli incassi stimati sulla base delle curve caratteristiche dei crediti in riferimento ai 24 mesi successivi all'avvio della gestione;
 - ✓ dell'ammontare derivante dai risultati di accertamento espletati dai gestori e relativi al periodo precedente il trasferimento dei crediti, secondo quanto deciso in atti dalla Autorità;
- il riconoscimento dei crediti inesigibili sarà effettuato a partire dal primo anno di gestione mediante l'inclusione nel Corrispettivo di una quota di costo definita come differenza tra:
 - o valore di una Rata (interessi e capitale) annuale calcolata secondo le modalità di un piano di ammortamento di un Mutuo di importo pari al valore dei Crediti Riconosciuti, a tasso fisso e rata costante;

b) gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del d.l.29 novembre 2008, n. 185 (pari a cento milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Tali disposizioni debbono ritenersi valide, in linea di principio, anche per la TARES, per effetto del richiamo, per la redazione del PEF, delle norme di redazione del bilancio delle società per azioni, e comunque per la logica imprenditoriale con cui è costruito il piano finanziario del servizio rifiuti, che deve integralmente coprire tutti i costi, tra cui rientrano quindi anche i crediti inesigibili.

Le norme richiamate al punto b) devono peraltro essere coordinate con le disposizioni relative alle obbligazioni tributarie, cosicché la possibilità di considerare inesigibile un credito presuppone il compiuto svolgimento delle procedure - previste a pena di decadenza - volte ad accertare l'entità delle somme dovute dal contribuente e a creare il titolo esecutivo, e quindi la tempestiva notifica dell'avviso di accertamento (d'ufficio o in rettifica o per omesso pagamento) e dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento. Solo decorso il semestre dalla notificazione del titolo esecutivo il credito potrà considerarsi inesigibile, e quindi inserito come costo nel Piano finanziario successivo. Ciò non significa che non si debbano esperire le attività di riscossione coattiva sui crediti inesigibili, sempre che ovviamente risultino concretamente fattibili. Saranno, invece, direttamente considerati inesigibili i crediti relativamente ai quali l'ente è decaduto dall'accertamento o dalla riscossione.

I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo a un'appostazione, nei CCD, in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l'inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece "sopravvenienze attive", da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell'esercizio in cui insorgeranno.

- tutti gli eventuali maggiori incassi a consuntivo, al netto degli incassi stimati sulla base delle curve caratteristiche dei crediti in riferimento ai 24 mesi successivi all'avvio della gestione;
- eventuali maggiori incassi rispetto al valore nominale dei crediti trasferiti, in ragione di interessi di mora o altri oneri attribuiti a carico dell'utente, saranno considerati come minori costi da riconoscere nel Corrispettivo;
- eventuali costi relativi alle procedure di recupero saranno riconosciuti nel Corrispettivo solo se derivanti da contratti di gestione del credito preventivamente condivisi con ATO;
- SEI Toscana si impegna a trasmettere annualmente a ATO uno specifico Credit Report da cui desumere l'andamento degli incassi e dei costi di riscossione dei crediti TIA con il massimo dettaglio disponibile;

1.3 Principi procedurali, metodo di calcolo e di rettifica

1.3.1 Principi procedurali

Il recupero integrale dei crediti TIA e dei relativi costi di gestione sarà garantito a Sei Toscana sulla base dei seguenti **principi procedurali**:

1. ai fini del calcolo dei Crediti Riconosciuti, l'esatto importo dei crediti TIA che Sei Toscana dovrà riconoscere agli attuali gestori sarà riferito alla data del 31.12.2013;
2. la quota di Corrispettivo relativa ai crediti TIA è quantificata annualmente come somma di due componenti:
 - quota a preventivo: calcolata come differenza tra:
 - valore della Rata calcolata secondo come il piano di ammortamento di un Mutuo del valore dei Crediti Riconosciuti come sopra definita;
 - a partire dal terzo anno, Incassi dei crediti TIA, stimati sulla base delle reali dinamiche di incasso rivenienti dai dati storici, in virtù del quale viene preventivata la distribuzione degli incassi futuri negli anni di durata del piano;
 - quota di rettifica: calcolata sulla base dell'effettivo andamento della riscossione dei crediti rispetto a quanto preventivato, desumibile dagli appositi Credit Report prodotti annualmente dal Gestore Unico, in ragione di:
 - minori o maggiori incassi, conseguiti rispetto a quanto preventivato (inclusi i maggiori incassi rispetto al valore nominale del credito in ragione di interessi di mora o altri oneri attribuiti a carico dell'utente);
 - eventuali costi derivanti dalle procedure di recupero;

- o eventuali penali, derivanti dalla mancata trasmissione dei Credit Report.

1.3.2 Metodo di calcolo

La quota di Corrispettivo relativa ai crediti TIA è così composta:

$$CSA_n^{TIA} = R_n - \Delta I_{n-2} - I_n + CR_{n-2} - PE_{n-2}$$

dove:

CSA_n^{TIA} è la quota di corrispettivo dell'anno n.

R_n è il valore della Rata calcolata con le modalità di un piano di ammortamento di un Mutuo del valore dei Crediti Riconosciuti come sopra definita;

ΔI_{n-2} è il valore della maggiore/minore Rata calcolata sulla base degli effettivi incassi dei crediti TIA conseguiti nell'anno n-2, rispetto a quella calcolata sulla base degli incassi preventivati nei primi due anni di gestione;

I_n è il valore degli incassi dei crediti TIA, conseguiti a partire dal terzo anno di gestione;

CR_{n-2} è l'eventuale valore dei maggiori costi derivanti dalle procedure di recupero contabilizzati nell'anno n-2;

PE_{n-2} è l'eventuale valore della penale attribuita al Gestore Unico derivante dalla mancata trasmissione dei Credit Report contenente tutte le informazioni necessarie per quantificare le voci di rettifica di cui ai punti precedenti.

La componente di rettifica dovrà essere valutata anche negli anni seguenti all'ultimo riconoscimento della quota a preventivo, fin tanto che tutti i crediti non saranno effettivamente stralciati contabilmente dal Gestore Unico ovvero quando i crediti saranno dichiarati inesigibili dagli enti di riscossione terzi con conseguente interruzione delle attività di recupero.